



FidiToscana

**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 - Delibera CICR del 4/3/2003)**

**Foglio informativo
FONDO DOCUP PER LE AREE SVANTAGGIATE Azione 1.3.1
(Decreto Regione Toscana 5114 del 29/10/2007)**

Decorrenza 27 Ottobre 2008

Foglio Informativo N° 3

INFORMAZIONI SU FIDI TOSCANA

"FIDI TOSCANA S.p.A." - Sede Legale: Piazza della Repubblica, 6 - 50123 Firenze - www.fiditoscana.it e-mail: mail@fiditoscana.it, Tel:055/2384.1, Fax:055/212805, Capitale sociale € 72.020.000,00 - Riserve (al 31.12.2006) € 10.366.335,00 Codice fiscale e partita IVA 01062640485 - Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695 - Repertorio Economico Amministrativo 253507 - Iscritta nell'elenco degli Intermediari finanziari al n. 2719

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Fidi Toscana, in qualità di gestore del Fondo di garanzia Azione 1.3.1 Docup 2000-2006 (normativa di riferimento: decreto Regione Toscana 5114 del 29/10/2007 disponibile sul sito www.fiditoscana.it), rilascia ai soggetti finanziatori una garanzia esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile, a valere sul "Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI nelle aree obiettivo 2 e sostegno transitorio della Toscana", a favore di PMI che presentano i requisiti per poter ottenere finanziamenti, ivi comprese le operazioni di leasing mobiliare ed immobiliare, e prestiti partecipativi.

La fidejussione (ex art. 1936 c.c.) è l'obbligazione che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La fidejussione si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione viene rilasciata per iscritto.

In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore provvede ad inviare allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora e, qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, può richiedere l'attivazione del Fondo.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate. I soggetti finanziatori effettuano le procedure di recupero del credito per conto del Fondo sostenendo integralmente i relativi oneri.

"INVESTIMENTI DELLE PMI NELLE AREE OB.2 E PHASING OUT"

Beneficiano di tale misura le piccole e medie imprese operanti in Toscana nelle aree obiettivo 2 e sostegno transitorio nei settori indicati nell'allegato delle attività economiche Ateco 2002 (disponibile sul sito www.fiditoscana.it);

MISURA: Garanzia concedibile fino all'80% dell'importo di ciascun finanziamento;
Importo massimo garantito: € 500.000,00 per impresa.

DURATA: Minimo 60 mesi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Il finanziamento dovrà essere completamente erogato dal soggetto finanziatore entro il 31/12/2008.

A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** Le condizioni di tasso si determinano sulla base degli spread massimi indicati nella tabella sotto riportata, stabiliti con riferimento a 5 classi di merito di credito (per brevità, definite da "ottimo" a "mediocre") e con riferimento alle diverse finalità di finanziamento.

Classi di merito	Ricerca & Sviluppo	Innovazione	Imprenditoria femminile e giovanile	Altro
	Spread max	Spread max	Spread max	Spread max
ottimo	0,7	0,8	0,6	0,9
buono	0,8	0,9	0,7	1
discreto	1	1,1	0,9	1,2
sufficiente	1,2	1,3	1,1	1,4
mediocre	1,35	1,5	1,25	1,55

Gli spread massimi indicati sono da sommare:

- al parametro "L.R.S. lettera della durata dell'operazione" per operazioni a tasso fisso;
- al parametro "Euribor a sei mesi su base 360", per operazioni a tasso variabile.

B) **COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA:** Il costo della garanzia è fissato nella misura del 1% una tantum dell'importo erogato. I soggetti finanziatori provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.

C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali.

PRINCIPALI CLAUSOLE CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Oggetto del servizio

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota di finanziamento erogato entro i limiti di un importo massimo deliberato dagli organi competenti di Fidi Toscana; la stessa è finalizzata alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale.

Il soggetto finanziatore e Fidi Toscana concordano lo specifico testo delle garanzie e le modalità di escussione delle stesse.

La PMI cliente, per conto della quale Fidi Toscana rilascia garanzie a favore del soggetto finanziatore, è tenuta a rimborsare tutte le somme che la stessa Fidi Toscana fosse chiamata od avesse pagato - in qualità di gestore del Fondo - , per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata. Fidi Toscana è autorizzata ad eseguire il pagamento a favore del soggetto finanziatore a suo insindacabile giudizio senza darne preavviso al cliente.

Costo della garanzia di Fidi Toscana S.p.A.

A fronte del rilascio della garanzia l'impresa autorizza il Soggetto finanziatore a trattenere per conto di Fidi Toscana la commissione per la concessione della garanzia. L'impresa dichiara di prendere atto che la validità della garanzia è subordinata al pagamento della commissione e che la commissione non sarà restituita in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

Foro competente

Firenze

Legenda

"Fondo", indica il "Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI nelle aree obiettivo 2 e sostegno transitorio della Toscana", di cui al decreto Regionale n° 3207 del 27/06/2006;

"PMI" indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

"Soggetti finanziatori" indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

° Debitore Principale", indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

"Regresso", è la facoltà riconosciuta al fideiussore di agire nei confronti del debitore principale dei co-fidejussori una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia;

"Finanziamenti", indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 60 mesi concessi dai Soggetti finanziatori alle PMI a fronte di investimenti.

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che procede all'offerta

Nome e Cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato

Luogo e data di ricezione

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato (firma del cliente)